

REGOLAMENTO (CEE) N. 786/93 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1993

recante modificazione dei regolamenti (CEE) n. 2027/92, (CEE) n. 1961/92 e (CEE) n. 1962/92 relativi agli aiuti per la fornitura di taluni prodotti cerealicoli di origine comunitaria, rispettivamente, nei DOM, nelle Azzorre e a Madera e nelle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 2027/92 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato l'importo dell'aiuto per la fornitura nei DOM di semole e semolini di frumento duro d'origine comunitaria; che l'aiuto è stato fissato ad un importo pari alla restituzione all'esportazione per tali prodotti, maggiorata di un elemento fisso per tener conto dei modesti quantitativi delle forniture;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 1961/92 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato l'importo dell'aiuto per la fornitura nelle Azzorre e a Madera di malto di origine comunitaria; che l'aiuto è stato fissato ad un importo pari alla restituzione all'esportazione per tale prodotto, maggiorata di un elemento fisso per tener conto dei modesti quantitativi delle forniture;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CEE) n. 1962/92 della Commissione⁽⁷⁾ ha fissato l'importo degli aiuti per la fornitura nelle isole Canarie di malto e di semole e semolini di frumento duro di origine comunitaria; che l'aiuto

è stato fissato ad un importo pari alla restituzione all'esportazione per tali prodotti, maggiorata di un elemento fisso per tener conto dei modesti quantitativi delle forniture;

considerando che le restituzioni all'esportazione di malto e di semole e semolini di frumento duro sono fissate, durante alcuni periodi di ciascuna campagna, prendendo in considerazione i prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato della Comunità nonché dei loro prezzi sul mercato mondiale, mentre durante altri periodi restano fissate ad un livello non operativo; che, a causa di tale carattere stagionale, durante questi ultimi periodi l'importo dell'aiuto per la fornitura calcolato in questo modo non rende competitivi i prodotti comunitari rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi; che occorre quindi modificare il metodo di calcolo degli aiuti;

considerando che il regolamento 162/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione della restituzione all'esportazione per le farine, semole e semolini di grano e di segala e il malto⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/92⁽⁹⁾, ha stabilito i quantitativi dei diversi prodotti di base necessari per la fabbricazione di 1 000 kg dei rispettivi prodotti trasformati;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 391/92⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 1832/92⁽¹¹⁾ e (CEE) n. 1833/92⁽¹²⁾ della Commissione, modificati da ultimo, rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 445/93⁽¹³⁾, (CEE) n. 447/93⁽¹⁴⁾ e (CEE) n. 446/93⁽¹⁵⁾, hanno fissato l'importo degli aiuti per la fornitura di prodotti cerealicoli di base di origine comunitaria, rispettivamente, nei DOM, nelle isole Canarie, nelle Azzorre e a Madera;

considerando che, per evitare il carattere stagionale delle restituzioni all'esportazione dei prodotti trasformati, il calcolo dell'importo degli aiuti deve essere fondato, da un lato, sull'importo dell'aiuto applicabile al prodotto di base e, dall'altro, sulle quantità necessarie per la fabbricazione dei prodotti trasformati, quali sono definite nel regolamento 162/67/CEE; che occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 2027/92, (CEE) n. 1961/92 e (CEE)

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(5) GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 21.

(6) GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 44.

(7) GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 45.

(8) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

(9) GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 15.

(10) GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.

(11) GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.

(12) GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.

(13) GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 29.

(14) GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 33.

(15) GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 32.